



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 13;
- VISTA la Legge del 28 gennaio 1999, n. 17;
- VISTO il D.L.vo 29 marzo 2012, n. 68, ed in particolare l'art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 29 dicembre 2014, n. 976;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2016, n. 205, relativa al "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018";
- VISTO il D.R. n. 673 del 2 agosto 2016 con il quale è stato emanato il Regolamento per l'iscrizione degli studenti in regime di studio a tempo parziale;
- VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 20 aprile 2018;
- VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 20 aprile 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 673 del 2 agosto 2016.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti

Art. 1 – Finalità

L'Università degli Studi del Molise, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, individua ed attua, forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli stessi alla vita universitaria, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Il presente Regolamento definisce i criteri di selezione degli studenti e le modalità d'uso in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, dall'art. 11 del D. Lgs 29.03.2012, n. 68 e dai commi dal 290 al 292 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 2 - Bandi di ammissione

Gli incarichi di collaborazione a tempo parziale sono attribuiti agli studenti attraverso procedure concorsuali definite sulla base del merito e della condizione economica. Tuttavia, i Bandi possono prevedere ulteriori criteri selettivi volti a testare l'attitudine degli studenti a svolgere in modo efficace l'attività oggetto della collaborazione.

Ciascun Bando deve contenere:

- a) il numero di posti disponibili;
- b) i soggetti ammessi alle collaborazioni;
- c) modalità e scadenza della presentazione della domanda;
- d) requisiti generali o specifici ai fini dell'ammissione alla selezione;
- e) i criteri di formulazione delle graduatorie, tenendo presente, quale criterio di priorità, il merito negli studi e, in caso di parità di *curriculum* formativo, le condizioni economiche più disagiate;
- f) le modalità di affidamento della collaborazione;
- g) i termini per l'eventuale ricorso amministrativo avverso le graduatorie;
- h) le attività previste e il relativo compenso annuale,
- i) il punteggio stabilito per il possesso di ciascun requisito o titolo.

I Bandi sono emanati con Decreto Rettorale, previa approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La Commissione di valutazione viene nominata con Decreto Rettorale.

Il numero di collaborazioni attivabili in un anno è determinato nei limiti delle disponibilità di Bilancio dell'Ateneo.

I Bandi e le rispettive graduatorie devono essere pubblicati nell'Albo di Ateneo; inoltre, devono essere resi noti con tutte le altre forme di pubblicità previste dall'Ateneo.

Art. 3 – Attività previste

Le tipologie di attività a tempo parziale possono comprendere le seguenti collaborazioni:

- ai servizi resi dalle Segreterie Didattiche di Dipartimento;
- ai servizi resi dall'Area Studenti;
- alle attività di orientamento e tutorato;
- all'assistenza nelle aule multimediali;
- agli eventi fieristici a cui l'Università partecipa;
- in qualità di testimonial dell'Ateneo;



- ai servizi offerti dalla Biblioteca;
- con il Centro Servizi Studenti Disabili e Studenti con DSA;
- ai servizi di reception in occasione di convegni o eventi istituzionali.

Le attività di collaborazione sono solo di supporto alle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico-amministrativo, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4 – Durata delle collaborazioni - Compenso

Le collaborazioni non potranno superare le 200 ore per ciascun anno accademico e il corrispettivo non può superare il limite massimo di euro 3.500,00 annui. L'Università promuove le attività a tempo parziale, nel rispetto dell'impegno richiesto allo studente per lo svolgimento del proprio percorso formativo. La liquidazione del compenso avverrà in un'unica soluzione.

L'affidamento avviene mediante lettera di incarico che lo studente sottoscrive per accettazione e deve prevedere:

- La struttura presso la quale verrà prestata la collaborazione;
- Il tipo di attività prevista;
- Il compenso dovuto esente da imposte e le modalità della sua erogazione;
- L'indicazione della copertura assicurativa contro gli infortuni;
- L'indicazione che la prestazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
- L'indicazione delle normative sul trattamento di dati personali e/o sensibili e sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- Le condizioni di risoluzione del rapporto di collaborazione.

Il rapporto cessa a seguito di:

- a) completamento del corso di studio cui lo studente è iscritto;
- b) rinuncia alla collaborazione debitamente motivata da parte dello studente per impedimento sopravvenuto.

In caso di risoluzione del contratto, sarà corrisposto il compenso in proporzione alla collaborazione effettivamente prestata come documentato dalla relazione di cui al successivo articolo.

L'attività è sospesa per malattia dello studente. In questo in caso lo studente deve darne immediata comunicazione al Responsabile della struttura indicando la durata del periodo. Tuttavia il Responsabile della struttura può autorizzare la sospensione della collaborazione per malattia per un periodo non superiore ai 30 giorni. Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il contratto è risolto. La struttura ne dà immediatamente comunicazione all'ufficio che ha emanato il Bando al fine dello scorrimento della graduatoria.

Art. 5 – Responsabili di struttura

Il Responsabile della struttura:

- 1) concorda con il collaboratore le modalità e gli orari di svolgimento dell'attività, assicurandosi che gli orari nei quali le collaborazioni sono prestate non interferiscano con la frequenza ai corsi e con le attività di studio;
- 2) vigila sulla corretta esecuzione della prestazione;
- 3) verifica il rispetto degli orari concordati con il collaboratore;



- 4) comunica i casi di inadempienza o irregolarità nella esecuzione del contratto;
- 5) tiene e sottoscrive le schede di rilevazione delle presenze;
- 6) controfirma la relazione resa dagli studenti in merito alle attività svolte e la trasmette agli uffici competenti per procedere alla liquidazione del corrispettivo.

Qualora lo studente svolga in maniera irregolare l'attività prevista nella lettera di incarico, il Responsabile della struttura è tenuto a segnalarlo all'Ufficio competente che ha emanato il Bando, al fine di determinare la revoca dell'incarico e procedere, qualora sia possibile, con lo scorrimento della graduatoria.

Art. 6 – Destinatari e requisiti richiesti

Le attività a tempo parziale possono essere assegnate agli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale.

Gli studenti per partecipare alle selezioni, oltre a possedere i requisiti di reddito e merito specificati nei Bandi, non devono essere già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello di quello del corso di studio a cui sono iscritti. Inoltre, devono essere iscritti regolarmente all'anno accademico per il quale si chiede la prestazione e devono essere in regola con il pagamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione studentesca.

Art. 7 – Incompatibilità

L'attività di collaborazione a tempo parziale è incompatibile con:

- le Borse di Studio di cui al D.M. 976/2014 (assegna per Tutor dell'orientamento, Mobilità internazionale e Tutor Piano Lauree scientifiche);
- attività di tutor alla pari di cui alla Legge n. 17 del 28 gennaio 1999;
- attività di lavoro dipendente svolta contestualmente al periodo di valenza del contratto.

Art. 8 – Norme transitorie e decorrenza

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

